
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE
NON DIRIGENTE ANNO 2026

Comune di Iglesias
Provincia del Sulcis Iglesiente

Organo di revisione
Verbale n. 23 del 08 luglio 2026

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione n. 1716 del 26/05/2026 avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2026", cui risulta allegata la relazione illustrativa del contratto decentrato parte economica, la relazione tecnico-finanziaria e l'ipotesi di accordo di delegazione trattante afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionali del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali ed in particolare l'art. 79 del CCNL 16/11/2022;
- il CCNL sottoscritto in data 23 febbraio 2026;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis comma 1;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2026 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Iglesias, lì 08 luglio 2026

L'Organo di revisione

Comune di Iglesias
Provincia del Sulcis Iglesiente

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2026.

L'Organo di revisione del Comune di Iglesias, nelle persone di Soru Pietro, Manca Roberta e Casti Maurizio, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27 novembre 2025;

Premesso

- Che in data 07 luglio 2026 il Responsabile/Dirigente del Servizio Dott.ssa Angela Maria Floris ha trasmesso copia della propria determinazione n. 1716 del 26/05/2026 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026"*, cui risulta allegata la relazione tecnico-illustrativa afferente la citata costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali ed in particolare:

- Artt. 23 del D. Lgs.75/2017;
- Art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019;
- Artt. 79 CCNL 16/11/2022;
- Art. 58, co.3 del CCNL sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- Vista la deliberazione n. 173 del 19 maggio 2026, con la quale la Giunta Comunale ha formulato indirizzi alla parte pubblica per la Costituzione della Parte variabile del Fondo risorse decentrate anno 2026 e per la Contrattazione Decentrata Integrativa economica; preso atto che la somma relativa alla retribuzione di posizione e di risultato delle E.Q. è quantificata in euro 149.187,12 ed è finanziata con risorse poste a carico del Bilancio.
- La delibera di Giunta comunale n. 27 del 30 gennaio 2026 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028 del 06 marzo 2025, come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 421 del 07.11.2025;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 19/05/2026 avente ad oggetto "indirizzi alla parte pubblica per la Costituzione della Parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e incremento parte stabile ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis DL 25/2025 convertito in legge 69/2025.
- Vista l'ipotesi di accordo di delegazione trattante tra la parte pubblica e la parte sindacale sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate anno 2026 sottoscritta in data 02 luglio 2026;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-illustrativa del contratto decentrato integrativo anno 2026 parte economica, redatta dal Responsabile Dott.ssa Angela Maria Floris e trasmessa all'Organo di revisione il giorno 07 luglio 2026.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come risulta dal prospetto allegato alla determinazione Dirigenziale n. 1716 del 26 maggio 2026.

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- gli impegni previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026, dovrà avvenire entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa;

Tutto ciò premesso

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2026 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2026, nel limite dell'importo complessivo di euro 712.652,99 di cui € 730.000,13 risorse stabili ed € 113.691,26 risorse variabili a decurtazione -€ 131.038,40.

Data 08 luglio 2026

L'Organo di revisione

Soru Pietro

Manca Roberta

Casti Maurizio